

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1516

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, ACQUAVIVA,
COVATTA, CAPPIELLO, CASTIGLIONE, SCHEDA, ZITO,
RIVIERA, CASOLI, MARINUCCI MARIANI, BONIVER e
GIORGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1993

Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138
della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - La recente introduzione, nelle leggi sulla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del principio maggioritario comporta la assoluta necessità di una profonda revisione del vigente ordinamento, in particolare per ciò che concerne importanti profili della costituzione politica, ossia dell'insieme delle disposizioni che reggono la funzione di indirizzo e le garanzie del pluralismo.

Uno degli aspetti più rilevanti, che si pongono all'attenzione di quanti si preoccupano di salvaguardare i valori formulati del regime repubblicano, si riferisce al procedimento per la revisione costituzionale.

Il costituente volle, con appropriate norme, salvaguardare non soltanto la integrità dell'ordinamento costituzionale rispetto all'intervento del legislatore ordinario, predisponendo il cosiddetto procedimento aggravato per la revisione della Costituzione, ma volle anche escludere che la regola della maggioranza fosse da sola bastevole ad introdurre modifiche, impedendo, almeno tendenzialmente, che la cosiddetta maggioranza di indirizzo, ossia di Governo, potesse disporre delle norme costituzionali. Alla luce di queste considerazioni si comprende il senso della norma contenuta nell'articolo 138 della Costituzione, la quale prevede la verifica del referendum popolare, qualora la revisione stessa non abbia riscosso la maggioranza dei due terzi dei

componenti di ciascuna Camera. Il significato di questa norma sta nel fatto che, poichè solitamente la maggioranza di sostegno del Governo non raggiunge tale elevato *quorum*, essa non può agire nel procedimento di revisione costituzionale senza tener conto delle opinioni della opposizione e, qualora ciò avvenisse, all'opposizione stessa è consentito di ricorrere all'appello popolare per verificare il consenso dei cittadini rispetto alle modifiche costituzionali approvate dalla sola maggioranza di indirizzo.

Tale significato, che si collega ad un profondo valore democratico dell'ordinamento repubblicano, si svuota del suo contenuto sostanziale, qualora non il principio proporzionale regga la composizione politica delle Camere, ma quello maggioritario, poichè, in questo secondo caso, ben può avvenire che la maggioranza di indirizzo, formata secondo la regola maggioritaria nella stessa composizione delle Camere, disponga del *quorum* dei due terzi e quindi possa modificare la Costituzione senza l'onere di sopportare il giudizio degli elettori.

In queste condizioni sembra pertanto opportuno espandere l'ipotesi del referendum sulla legge costituzionale oltre il presupposto attualmente previsto di una loro approvazione, in seconda lettura, con *quorum* inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, e quindi renderlo possibile quale che sia il *quorum* raggiunto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è abrogato.